



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 settembre 2012

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, pervenuti all'Ufficio della Procura Federale in data 13 luglio 2012 ed espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il sig. **Enrico PREZIOSI**, Presidente del Genoa Cricket F.C. S.p.A.

per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa – Siena disputata in data 22 aprile 2012 presso lo stadio “Ferraris” di Genova - interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all'inizio del secondo tempo di giuoco da un manipolo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad un'illegittima pretesa loro rivolta e di fatto legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo da parte dei medesimi sedicenti tifosi;

- il sig. **Francesco SALUCCI**, all'epoca dei fatti, Dirigente accompagnatore del Genoa Cricket FC S.p.A.:

per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, che i propri calciatori durante la gara Genoa – Siena disputata in data 22 aprile 2012 presso lo stadio “Ferraris” di Genova - interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all'inizio del secondo tempo di giuoco da un manipolo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad un'illegittima pretesa loro rivolta e di fatto legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo da parte dei medesimi sedicenti tifosi;

- i sigg.ri **Sebastien FREY, Andreas GRANQVIST, Marco ROSSI, Rodrigo PALACIO, Giandomenico MESTO, Cesare BOVO, Juraj KUCKA, Alberto GILARDINO, Davide BIONDINI, Luis Miguel PINTO VELOSO, Jose Eduardo BISCHOFE, Valter BIRSA, Kahka KALADZE, Jorquera Torres CRISTOBAL, Luca ANTONELLI** tutti, all'epoca dei fatti, calciatori tesserati per il Genoa Cricket FC S.p.A.:

per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver deciso e, comunque, consegnato durante la gara Genoa – Siena disputata in data 22 aprile 2012 presso lo stadio “Ferraris” di Genova - interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all'inizio del secondo tempo di giuoco da un manipolo di sedicenti tifosi - le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad un'illegittima pretesa loro rivolta e di fatto legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo da parte dei medesimi sedicenti tifosi;

- il sig. **Giuseppe SCULLI**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per il Genoa Cricket S.p.A.

per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale, in quanto a conoscenza dell'organizzazione preventiva della contestazione nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa - Siena, perché riferitagli direttamente da uno dei capi ultrà della tifoseria del Genoa e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale;

- la società **GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB S.p.A.**

per rispondere della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori.